

Reddito di emergenza: la circolare INPS n. 69 offre indicazioni e chiarimenti sul diritto all'indennità

Il Reddito di emergenza (Rem), è la nuova prestazione istituita con la finalità di supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'Inps, dopo aver attivato la procedura on line per la richiesta del Rem, ha pubblicato, [la circolare n. 69](#) con la quale fornisce indicazioni su modi e tempi della richiesta, sul modello di domanda, ed i requisiti per l'accesso, le modalità di calcolo del beneficio e i rapporti con altre prestazioni ed altri redditi. Tenuto conto che la gestione e l'invio delle domande è di competenza dei nostri uffici, prendiamo spunto da quanto riportato nella circolare n. 192 di INCA Nazionale per riepilogare il quadro generale.

DOMANDA: è previsto il termine tassativo del 30 Giugno per l'invio della domanda, che dovrà essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. La prestazione verrà erogata per due mesi a partire da quello successivo la domanda.

REQUISITI: Sono richiesti requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali che il nucleo familiare deve possedere congiuntamente al momento della presentazione della domanda. Il richiedente il Rem deve essere **residente in Italia al momento di presentazione della domanda**. L'Inps precisa che non è previsto dalla norma una durata minima di permanenza.

I **requisiti economici** sono da riferirsi all'intero nucleo familiare sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda. Inoltre il nucleo familiare deve far valere nel mese di aprile 2020 un **valore del reddito familiare inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del**

In questo numero:

Reddito di emergenza: la circolare INPS n. 69/2020 offre le prime indicazioni e chiarimenti sul diritto alla nuova indennità.

INPS: riapertura delle visite finalizzate al riconoscimento - aggravamento delle minorazioni civili,

INPS: indennità prevista per i lavoratori domestici,

INAIL: aumenta l' "Una Tantum" ai malati di mesotelioma per esposizioni non professionali,

INPS: Proroga dei termini di presentazione RED 2019 e Solleciti 2018, INVIV 2019 e Solleciti 2018,

INPS: nuove domande di bonus baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia.

Immigrazione:

Emersione dei rapporti di lavoro: aggiornamenti.

Materiali

Il REM è la nuova prestazione assistenziale rivolta ai nuclei familiari pesantemente colpiti dall'emergenza pandemica Covid-19. L'INPS detta le condizioni per l'accesso con la circolare n. 69.

beneficio. Come si individua la soglia del reddito familiare? moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenni, tale scala può raggiungere la soglia massima di 2, ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

E' richiesto inoltre un **valore del patrimonio mobiliare familiare** con riferimento all'anno 2019, verificato al 31 dicembre 2019 inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Infine il **valore ISEE, attestato dalla DSU** valida al momento della presentazione della domanda, dovrà essere inferiore a 15.000 euro. (In presenza di minori rileva l'ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario).

COMPATIBILITA': Il Rem **non è compatibile con** la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito **una delle indennità Covid-19** previste dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n.34/2020.

Non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di **pensione diretta o indiretta**, (non si considerano al tal fine l'**assegno ordinario di invalidità, le prestazioni assistenziali e per quelle previste per gli invalidi civili**).

Il REM **non è compatibile con reddito e pensione di cittadinanza**, può però essere richiesto da nuclei familiari decaduti dal RdC o PdC per mancato rinnovo della DSU.

Per quanto attiene il lavoro dipendente, occorre verificare se la retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare: per alcune casistiche particolari (es. lavoratori in CIG o in FIS) è quindi possibile ottenere il REM.

Nella circolare INPS vengono forniti esempi di compatibilità ed incompatibilità, ripresi anche dalla circolare INCA, che vi invitiamo a consultare.

Occorre ricordare che la verifica in ordine dell'incompatibilità del Rem con le altre prestazioni avverrà solo alla conclusione dell'istruttoria sugli altri requisiti e pertanto **la domanda sarà accolta solo se il richiedente o nessuno dei componenti il nucleo familiare, avrà ottenuto il pagamento di una prestazione incompatibile.**

IMPORTO DELLA PRESTAZIONE: l'importo base del REM è pari a € 400,00 e deve essere riparametrato in rapporto alla composizione del nucleo familiare del richiedente, con gli stessi criteri previsti per il RdC. **L'importo massimo non potrà essere superiore a € 840,00.** Il REM è esente da imposta sui redditi.

Da ultimo, l'INPS con un [recente comunicato stampa](#) ha ribadito che per la definizione della domanda di REM è **indispensabile la presenza di una DSU valida**: in assenza di essa la domanda verrà respinta e potrà essere ripresentata solo dopo aver fornito la DSU valida.

INPS: riapertura delle visite finalizzate al riconoscimento - aggravamento delle minorazioni civili

L'INPS, con [il messaggio n. 2330 del 05 giugno 2020](#) comunica la riapertura delle convocazioni a visita da parte delle Asl finalizzate al riconoscimento/aggravamento delle minorazioni civili. Nel messaggio, molto breve, viene indicato che in seguito al progressivo e graduale superamento della prima fase emergenziale, **a decorrere dal 5 giugno**, data di pubblicazione del messaggio, **saranno riaperti i canali di comunicazione legati agli accertamenti medico-legali delle ASL (primi accertamenti e aggravamenti) per il riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap, legge n. 68/99.** Le ASL riprenderanno quindi l'attività di calendarizzazione secondo le consuete modalità e i soggetti chiamati a visita riceveranno lettera di convocazione e sms di promemoria.

INPS: indennità prevista per i lavoratori domestici

Tra le novità assolute introdotte dal Decreto Rilancio vi è sicuramente l'indennizzo da erogare ai lavoratori domestici: per la prima volta un governo della Repubblica si prende la responsabilità di ristorare una tra le categorie di lavoratori dipendenti più bistrattate del panorama nazionale che può far valere un tasso elevatissimo di irregolarità contributiva.

L'incarico ad erogare la prestazione spetta all'INPS che, dopo aver approntato a tempi di record la procedura telematica per l'invio delle domande, ha fornito le prime indicazioni con la [circolare n. 65 del 28 maggio U.S.](#)

Destinatari dell'indennizzo: sono gli assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell'Inps, appartenenti alle categorie con funzioni prevalenti di collaboratori familiari e di assistenti alle persone non autosufficienti, individuati come Colf e Badanti.

Condizioni:

- essere titolari, alla data del 23 febbraio 2020, di uno o più rapporti di lavoro per un orario di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali;
- non essere convivente con il datore di lavoro;
- non essere titolare di altri rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non essere titolare di alcun tipo di pensione diretta e indiretta. INCA Nazionale ha indicato nella propria circolare di commento a quella INPS anche **l'incompatibilità dell'indennità con la titolarità di pensione estera.** L'indennità è invece compatibile con i **trattamenti assistenziali legati alla disabilità**, tra cui l'assegno ordinario di invalidità.

Inoltre, al fine della titolarità dei rapporti di lavoro, non sono considerati validi quei contratti di lavoro la cui instaurazione è stata respinta dall'Inps per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico. Sono esclusi, come previsto dalla norma, anche i contratti di lavoro da emersione.

(segue pag. 3)

Incompatibilità: L'indennità è incompatibile con tutte le altre indennità previste dal Decreto Cura Italia e dal Decreto rilancio e con il Reddito di Emergenza. Per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza l'indennità spetta solo a concorrenza dell'importo già erogato a titolo di RdC, in sostanza ...*ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità...*La circolare offre alcuni esempi pratici di applicazione del criterio sopra descritto.

Importo indennità: L'importo dell'indennità in favore dei lavoratori domestici per le mensilità di aprile e maggio è pari a € 500,00 e non potrà superare complessivamente l'importo di € 1.000,00.

L'indennità sarà erogata in un'unica soluzione mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste italiane S.p.A. Il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

Nel caso di richiedente appartenente a un nucleo familiare percettore di RDC/PDC il cui importo risulti inferiore a 1.000 euro, la misura spettante sarà calcolata e inserita direttamente dalla procedura del Reddito di cittadinanza come quota specifica.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito (D.P.R. n. 917/86).

INAIL: aumenta l' "Una Tantum" ai malati di mesotelioma per esposizioni non professionali

L'INAIL con la [circolare n. 10 del 13 maggio u.s.](#) ha attuato le disposizioni recate dall'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 in forza del quale è stato disposto **l'aumento dell'indennizzo previsto a favore dei soggetti che hanno contratto il mesotelioma a seguito di esposizione non professionale.**

I destinatari sono i cittadini di qualsiasi nazionalità che hanno contratto la patologia amianto-correlata per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale **in caso di eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015.**

L'elemento più importante da sottolineare è l'aumento dell'indennità che passa da € 5.600,00 a € 10.000,00.

Oltre alla casistica dei soggetti che richiedono per la prima volta l'indennità, vi sono altre due platee di beneficiari:

- Eredi di soggetti deceduti aventi titolo la prestazione.**
- Soggetti o loro eredi che hanno già beneficiato della prestazione nell'importo inferiore.**

Per beneficiare della prestazione o dell'integrazione è prevista **una specifica richiesta** da inoltrare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di accertamento della contrazione della malattia.

Per i soggetti ammalati che richiedono per la prima volta l'indennità il **termine è ordinatorio.**

Per gli eredi o per i soggetti che hanno già beneficiato della prestazione nella misura inferiore che dovranno richiedere l'integrazione fino alla concorrenza dell'importo di € 10.000,00 il termine è sempre di 120 giorni, ma per questi casi trattasi di **termine decadenziale.**

Ricordiamo che in virtù di quanto disposto dall'art. 42, c. 1, del decreto "Cura Italia" i termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, di

conseguenza i 120 giorni inizieranno a decorrere dal 1° giugno 2020.

Le domande debbono essere inviate tramite raccomandata a/r o tramite P.E.C. alla Sede INAIL competente per domicilio, allegando l'apposita modulistica per le tre casistiche rinvenibile in allegato alla circolare: **a)** nuova richiesta [mod. 190](#) **b)** richiesta eredi [mod. 190 E](#), **c)** richiesta integrazione [mod. 190 I](#).

Nella circolare INAIL informa che le sedi si attiveranno al fine di informare tutti i soggetti che possono beneficiare della prestazione e in particolare dell'integrazione della prestazione economica prendendo a riferimento i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi che nel periodo 2015-2019 hanno beneficiato della prestazione assistenziale *una tantum*.

INPS: Proroga dei termini di presentazione RED 2019 e Solleciti 2018, INVCIV 2019 e Solleciti 2018

Sempre in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria in atto sul territorio nazionale e delle connesse misure di restrizione, per facilitare gli adempimenti in capo ai soggetti tenuti all'obbligo dichiarativo in oggetto, INPS con [il messaggio n. 2232 del 28 maggio 2020](#), ha comunicato che **dopo un primo differimento al 18 maggio 2020, è ulteriormente prorogato all'8 giugno 2020 il termine di conclusione delle campagne RED Ordinaria 2019** (riferita all'annualità di reddito 2018) e **Solleciti 2018** (per reddito 2017), **INVCIV Ordinaria 2019 e Solleciti 2018** (Modelli ICLAV e ICRC frequenza). Pertanto, fino alla data dell'8 giugno 2020 continueranno ad essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell'Istituto, i servizi online "RED semplificato" e "Dichiarazioni di responsabilità", e le Strutture territoriali dell'Istituto. Viene confermato che, in seguito a specifiche convenzioni per la fornitura delle informazioni da parte delle Amministrazioni competenti, **sono escluse dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati all'assistenza fiscale le dichiarazioni aventi ad oggetto l'eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRC FREQUENZA) e le informazioni relative all'eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV) avvenute nell'anno 2018.** Il cittadino potrà comunque rendere direttamente tale comunicazione con il servizio online dedicato "Dichiarazioni di responsabilità", accessibile con PIN dispositivo, credenziali SPID di secondo livello o con CIE (Carta Identità Elettronica 3.0), avvalendosi del Contact Center integrato INPS o tramite le Strutture territoriali dell'Istituto.

INPS: nuove domande di bonus baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia

L'INPS, con il [messaggio n. 2350 del 05 giugno 2020](#) ha dato informazioni sul rilascio della procedura in oggetto in seguito alle novità introdotte dall'articolo 72 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 agli articoli 23 e 25 del DL 17 marzo 2020, n. 18, con i quali era stato introdotto il c.d. **"bonus per servizi di baby-sitting"**.

Prima di presentare le nuove modalità di richiesta dei bonus, il messaggio fornisce un breve riassunto normativo chiarendo che la platea dei beneficiari è la stessa già prevista e che **possono fare richiesta sia coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting**, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro,

(segue pag. 4)

a seconda del settore di appartenenza, come stabilito dal decreto-legge n. 34/2020 **sia coloro che abbiano già fruito della prestazione per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro o di 1.000 euro**, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell'emergenza, ovviamente **ottenendo un importo integrativo senza superare i massimi previsti**, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l'infanzia.

Un punto molto delicato e, a nostro giudizio, **lasciato irrisolto dal messaggio, riguarda la possibilità di richiedere questa seconda parte di bonus previsti dal DL "Rilancio" per coloro che hanno usufruito, in seguito al DL "Cura Italia" non del voucher ma dei giorni di congedo speciale covid-19.**

Infatti, il messaggio recita testualmente: *"Si conferma l'alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID di cui agli articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, del decreto Cura Italia; inoltre, con riferimento all'altro genitore, si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASpl ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda"*.

Non è chiaro se l'alternatività deve essere considerata con tutti i giorni di congedo speciale, compresi quelli istituiti dal DL "Cura Italia" (e quindi chi ha usufruito, in tutto o in parte, dei primi 15 giorni non potrà usufruire di questi nuovi bonus, ma solo di ulteriori 15 giorni di congedo speciale) **oppure se venga "azzerata" la situazione e il richiedente possa effettuare una nuova scelta tra giorni di congedo e bonus.** Ovviamente la nostra interpretazione è estensiva, anche in considerazione del fatto che adesso tra i bonus esiste una possibilità che prima non esisteva, ossia **quella dei centri estivi e dei servizi integrativi per l'infanzia.**

Come si può leggere nel messaggio, tuttavia, manca una risposta chiara e **abbiamo quindi formulato un quesito alla Direzione Regionale INPS e a INCA nazionale per avere indicazioni dirimenti** da fornire alle strutture, in maniera che si possano dare informazioni precise ai lavoratori, chiamati in questi giorni a fare una scelta definitiva, visto il principio dell'alternatività tra giorni e voucher.

Un altro chiarimento offerto dal messaggio è che **il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il "bonus asilo nido"** previsto dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda **le modalità di erogazione dei bonus:** per il voucher baby sitting sono confermate le modalità già in essere per cui, dopo la presentazione della domanda e dopo avere ricevuto dall'INPS comunicazione di accoglimento della stessa, il richiedente entro 15 giorni **dovrà iscriversi come utilizzatore nella procedura "Libretto Famiglia"** ed effettuare la "appropriazione" del bonus. A questo punto potranno essere remunerate, sempre tramite Libretto Famiglia, le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare entro il 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda invece il **bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell'infanzia:** anche in questo caso la prima cosa da fare è la domanda della somma richiesta che, una volta accettata sarà accreditata direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

Il genitore **dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l'iscrizione ai suddetti centri e/o strutture** (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, ecc.), indicando anche i periodi di iscrizione del minore (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovranno essere indicati anche l'importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere, la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra un elenco riportato nel messaggio. Il bonus sarà accreditato su conto corrente bancario o postale, libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all'atto della domanda dal richiedente, che dovrà essere il titolare del conto associato all'IBAN comunicato.

Infine, **per quanto riguarda la nostra attività,** il messaggio si conclude, come di consueto, **ricordando che tutte le domande possono essere presentate anche "avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato", aggiungendo,** ed è una novità nelle scritte dell'Istituto, la notazione procedurale che **"fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (art. 36, c. 1, lett. a), del D.L. n. 18/2020)".**

Emersione dei rapporti di lavoro

Gli aggiornamenti.

1. Nel corso dell'ultima settimana, rispetto alla procedura di emersione di cui all'art. 103 del DL 34/2020, sono intervenuti alcuni aggiornamenti.
 - Le [FAQ del Ministero dell'Interno](#) pubblicate il 9.06.2020: ne evidenziamo alcune.
 - **Presenza in Italia** – La **FAQ n° 4** chiarisce che il lavoratore può fruire dell'emersione se, tra gli altri casi, può dimostrare di aver soggiornato in Italia prima dell'8.03.2020, **in forza della dichiarazione di presenza resa al momento dell'ingresso in Italia all'Autorità di frontiera esterna**, ovvero, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso presso la Questura della provincia in cui si trova, ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68;
 - **Reddito del datore di lavoro** - Ai fini della determinazione del reddito che il datore di lavoro deve dimostrare di possedere per regolarizzare un addetto all'assistenza alla persona o al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, la **FAQ n° 11** stabilisce quanto segue: "Se invece il datore di lavoro è una persona fisica, il reddito imponibile non può essere inferiore a 20.000 euro annui. Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente tale soglia di reddito, questo potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi...". La FAQ n°11 interviene anche in merito ai requisiti reddituali per poter accedere alla procedura di emersione 2020 nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse.
 - **Invio delle domande di emersione per conto del datore di lavoro**– La **FAQ n° 14** stabilisce che chiunque munito di SPID personale, non solo un professionista, può registrarsi sul sistema ed inviare le domande in nome e per conto di datori di lavoro diversi da se stesso, purché munito di apposita delega in tal senso. Tale delega dovrà essere esibita allo Sportello Unico.
 - La [circolare del Ministero dell'Interno del 5.06.2020](#) ha modificato quanto riportato dalla circolare del

30.05.2020 dello stesso Ministero, a proposito dei rapporti di lavoro per i quali è possibile presentare la domanda di emersione. La nuova disposizione prevede che potranno essere oggetto del procedimento di emersione i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale nel rispetto del CCNL. Per il lavoro domestico, la retribuzione mensile dovrà rispettare i parametri del CCNL e comunque non potrà essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale. Ciò vale sia per l'emersione legata all'instaurazione ex novo di un rapporto di lavoro che per la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare.

- Il [messaggio INPS n° 2327 del 4.06.2020](#) è intervenuto in merito alla dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare intercorso con cittadini italiani o comunitari. Il messaggio fornisce alcuni chiarimenti in merito alla [circolare INPS n° 68/2020](#).

Materiali:

- La [scheda "Emersione dei rapporti di lavoro"](#) aggiornata al 9.06.2020 - realizzata dal Dipartimento Immigrazione della CGIL Lombardia.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)